



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002462 - 08/04/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, - 8 APR. 2013

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Locri
Via G. Matteotti, 356
89044 Locri**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 55/2013_Incompatibilità_società_di_mediazione_civile_commerciale_società_di_servizi.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 20 febbraio nella quale l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione l'iscritto che sia socio di maggioranza e amministratore di una società a responsabilità limitata che svolge attività di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 regolarmente accreditata presso il Ministero di Giustizia, il cui fatturato individuale è prevalente rispetto alla quota parte di fatturato della società allo stesso imputabile.

Si evidenzia preliminarmente che il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali¹. In tale ambito, l'art. 16 disciplina la costituzione degli organismi di mediazione prevedendo che questi siano costituiti esclusivamente da enti pubblici o privati (ovvero organi o articolazioni interne degli enti medesimi) che diano garanzie di serietà ed efficienza². Il Decreto del Ministero di Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010 ha successivamente disciplinato i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione individuando all'art. 4, co. 3, i requisiti dei mediatori³. Alla luce di tale ultima disposizione si può dunque affermare che l'attività di mediazione rientra tra quelle oggetto della professione.

¹ Tale provvedimento introduce nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tribunale. In base alle disposizioni ivi contenute, chiunque può rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista "con requisiti di terzietà" al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale. In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali il ricorso alla mediazione sarà obbligatorio prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.

² L'art. 18 del citato decreto, disciplina, altresì, la costituzione degli Organismi da parte dei Consigli degli Ordini professionali per le materie riservate alle loro competenze, stabilendo che questi si debbano avvalere di proprio personale e utilizzare locali nella propria disponibilità.

³ Vd. art. 4, co. 1, del D.m. Giustizia n. 180/2010:

"Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati".

Ciò premesso, in tema di incompatibilità, l'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*.


Come può osservarsi, la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Per "esercizio di attività di impresa" deve intendersi, infatti, il concreto svolgimento dell'attività d'impresa; ciò che risulta incompatibile con l'esercizio della professione è l'esercizio dell'impresa (intesa come gestione dell'impresa) svolto per conto proprio, ossia l'amministrazione effettuata a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio⁴.

Il secondo comma del citato articolo dispone, tuttavia, che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività *"... è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*.

Come può osservarsi, dunque, l'esercizio dell'attività d'impresa è consentito all'iscritto laddove sia strumentale all'esercizio dell'attività professionale⁵, sempreché la società sia realmente strumentale e ausiliaria dell'attività del professionista secondo quanto chiarito nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità. A tal proposito le Note interpretative hanno precisato che l'incompatibilità è senz'altro esclusa qualora la società di servizi, nella quale l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra la carica di amministratore con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso⁶. Laddove, come nel caso prospettato, la società di servizi fatturi anche a terzi (clienti e non del professionista), l'esclusione della causa di incompatibilità si avrà solo nell'ipotesi in cui il fatturato ascrivibile al singolo professionista (di cui alla posizione Iva e/o, in caso di associazione professionale, di cui alla quota spettante del fatturato dello studio associato) sia superiore alla quota parte di fatturato della società di servizi imputabile all'iscritto stesso⁷.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione



⁴ Come evidenziato nel citato comma 2 dell'art. 4, in deroga a tal previsione si consente l'amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni. Tale disciplina rispecchia l'orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile, Sez. lav., sent. n. 8601 del 21 novembre 1987) secondo il quale l'attività di impresa (intesa come gestione dell'impresa) non è incompatibile con l'esercizio della professione qualora l'amministrazione si configuri come mero incarico professionale. Il discrimine, quindi, tra attività consentita e vietata, va ricondotto al concetto di amministrazione su mandato ricevuto dal cliente in considerazione della propria competenza professionale, in contrapposizione, come già evidenziato, con l'amministrazione di società svolta a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio.

⁵ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", pag. 21, par. 4.

⁶ Vd. Note cit., par. 4.2, pag. 21.

⁷ Vd. Note cit., par. 4.2, pag. 21 e 22.